



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Tel 041/486788
Fax 041/487379

Piazza XXV Aprile n.2 – 30036 Santa Maria di Sala (VE)

P.IVA 00625620273

ORIGINALE

Settore ECONOMICO ED AMMINISTRATIVO
SERVIZIO PERSONALE E PAGHE

DETERMINAZIONE N. 375
del 19-06-2024

Reg. Settore 85

Oggetto: AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO IN STAFF AL SINDACO DELLA DOTT.SSA SAMANTHA TASINATO AI SENSI DELL'ART.90 DEL D.LGS.267/2000 E ART. 2 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI
--

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO ED AMMINISTRATIVO

Visto l'art.90 del D.Lgs. n.267/2000 relativo agli Uffici di supporto agli organi di direzione politica che recita:

- “1. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente, ovvero, salvo che per gli Enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli Enti Locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
- 3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.”

Dato atto quindi che l’art. 90 del D.lgs. 267/2000 disciplina gli uffici di supporto agli organi politici prevedendo:

- che possono essere istituiti uffici alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta e degli Assessori qualora il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ne preveda l’istituzione;
- che tali uffici possono essere costituiti da dipendenti dell’Ente ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori esterni assunti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato del Capo dell’Amministrazione che li ha nominati;
- che le funzioni ad esso attribuite sono funzioni di supporto all’Organo di Direzione Politica cui afferiscono nell’esercizio delle funzioni proprie di quest’ultimo, ovvero quelle di indirizzo e di controllo;

Richiamati gli indirizzi giurisprudenziali che si sono consolidati sull’istituto e che possono essere riassunti come segue:

- sul piano delle fonti, che la possibilità di costituire tali uffici sia prevista dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- sul piano organizzativo, che tali uffici siano posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori e svolgano esclusivamente le funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge agli organi che se ne avvalgono;
- sul piano della consistenza organica, che tali uffici siano costituiti: da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni;
- che a tali contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Inoltre, con provvedimento della Giunta, per il personale in discorso il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale (comma 3).
- l’obbligo che tali uffici non svolgano funzioni gestionali. Il personale in staff, infatti, ai sensi dell’art. 90 TUEL, può svolgere esclusivamente funzioni di supporto all’attività di

indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell'Organo politico, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali;

- il carattere fiduciario della selezione del personale senza prescindere da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche al fine di collocare nell'ambito della macchina amministrativa collaboratori in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l'attività dell'Amministrazione;
- il carattere necessariamente oneroso del rapporto di lavoro subordinato;

Richiamata, altresì, la sentenza della Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Puglia n. 241/07 nella quale si legge: “l’assunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli uffici di staff degli EE. LL. deve avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali”, escludendo che “si possa far luogo all’assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico amministrativa del rapporto sia dettata in contrasto con le previsioni del CCNL, per quel che riguarda, principalmente, l’entità della retribuzione”. Tale orientamento è stato ribadito dalla Corte dei Conti Lombardia con delibera n. 1118/2009/PAR nonché dalla sez. Contr. Calabria che con parere n. 395/2010 ha precisato che l’art. 90 comma 2 del TUEL (“al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale enti locali”) non è suscettibile di essere derogato dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, trattandosi di norma imperativa posta a tutela del lavoratore, al quale viene garantito un trattamento economico equivalente a quello disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale del personale enti locali, alla quale si fa espresso rinvio;

Richiamata la Delibera di giunta Comunale n. 94 del 30.07.2020 di modifica al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che ha introdotto l’art. 2 Bis “Uffici preposti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori – Uffici di Staff”;

Vista la programmazione del fabbisogno del personale contenuta all’interno del PIAO approvato con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 15.04.2024;

Riscontrata la determinazione n. 250 del 06.05.2024 di approvazione dell’avviso pubblico di selezione per l’assunzione ex art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 di un "istruttore amministrativo" area degli istruttori a tempo pieno e determinato presso l’ufficio di staff del sindaco;

Preso atto che la Sindaca in data 15.06.2024 ha convocato a colloquio tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipare alla selezione di cui all’avviso sopra riportato;

Riscontrato il verbale sottoscritto dalla Sindaca in data 15.06.2024 con il quale si individuava la Dott.ssa Samantha Tasinato quale candidata idonea al posto messo ad avviso per un posto di istruttore amministrativo in staff al Sindaco;

Ritenuto necessario procedere all’assunzione della Dott.ssa Samantha Tasinato a tempo pieno e determinato in qualità di istruttore amministrativo in staff al Sindaco con decorrenza dal 01.07.2024 e fino a fine mandato elettivo del Sindaco;

Visti il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Richiamato il decreto della Sindaca n. 11 del 14.03.2024 avente ad oggetto “Dott.ssa Sonia Schivo. conferimento incarico dirigenziale Area Economico e Amministrativa ex art. 110, comma 1 del D.LGS. N. 267/2000”

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 21.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024, con relativi allegati.

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 28.12.2023, immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024 - parte finanziaria”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 15.04.2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026.

Visto, infine, l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165 del 30.03.2001 che attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;

Visto il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. Di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 la Dott.ssa Samantha Tasinato in qualità di istruttore amministrativo in Staff al Sindaco;
2. Che l'incarico di Staff al Sindaco avrà decorrenza dal 01 luglio 2024 fino a scadenza del mandato del Sindaco;
3. Che la Dott.ssa Samantha Tasinato sarà inquadrata nell'area degli istruttori (ex Cat. C), con il profilo professionale di istruttore amministrativo e che alla stessa verrà assegnato il numero matricola 167;
4. Che la copertura finanziaria per l'assunzione trova copertura all'intervento cod. 1-01-01-01 cod. cap. 5 recante voce "Stipendi personale in Staff" del bilancio 2024.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

Il Dirigente

Schivo Sonia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa